



COMUNE DI SANGUINETTO – Provincia di Verona

Via Interno Castello, 2 – Cap 37058 – Tel. 0442. 81066 – Fax. 0442. 365150

Internet: www.comune.sanguinetto.vr.it – E-mail: tecnico.comune.sanguinetto.vr@tpec.it

**CONVENZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
ED IL RISPARMIO ENERGETICO
SULLA GESTIONE E MANUTENZIONE
DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA**

L'anno duemiladodici il giorno _____ del mese di _____ nella residenza
Municipale;

TRA

.....

(di seguito definito “Committente” o “Comune”)

E

La Ditta/Società, con sede in, iscritta al Registro delle Imprese di, numero di iscrizione, codice fiscale e Partita IVA, rappresentata da, nella qualità di (di seguito definita “Il Concessionario”)

(Il Committente ed il Concessionario di seguito saranno definiti anche, singolarmente, “Parte” e, congiuntamente, “Parti”, secondo il contesto)

PREMESSO

- Che con Determinazione n. 118 del 10/09/2012 il Comune ha svolto una selezione (di seguito Selezione) invitando una serie di ditte operanti nel settore dell’efficienza energetica a presentare offerta per un progetto di riqualificazione del proprio impianto di pubblica illuminazione (di seguito anche solo Impianto), approvato con deliberazione n. 80 del 18/07/2012;
- Che in data il Comune ha selezionato il Concessionario per la realizzazione del suddetto Progetto di riqualificazione energetica dell’Impianto di pubblica illuminazione del territorio

- comunale (di seguito “Progetto” o “Intervento”) e conseguente concessione della gestione del servizio di manutenzione in efficienza dell’Impianto di Illuminazione Pubblica;
- che le Parti come sopra descritte intendono regolamentare con la presente Convenzione la realizzazione del Progetto e la gestione dei servizi di manutenzione e di illuminazione pubblica al fine di ottenere una significativa riduzione dei costi collegati all’uso dell’energia, da realizzarsi sull’Impianto di Pubblica illuminazione di Sanguinetto, come individuato nel Progetto esecutivo, allegato alla presente convenzione;
 - che l’esecuzione del Progetto comporterà lo svolgimento di una serie strutturata di forniture/servizi e/o l’esecuzione di lavori da parte del Concessionario;
 - che, a tale proposito, il Committente ed i suoi uffici dichiarano di essere disponibili a collaborare con il Concessionario per lo svolgimento del Progetto e di tutte le attività ad esso presupposte, collegate o conseguenti;
 - che l’utilizzo del modello del finanziamento tramite terzi (FTT), o di altri modelli di finanziamento degli interventi che il Concessionario adotterà, renderà possibile lo svolgimento del Progetto e di tutte le connesse e conseguenti attività con un corrispettivo commisurato ai risparmi generati nel periodo di gestione dell’impianto;
 - che, al termine del periodo di gestione da parte del Concessionario, senza alcun esborso ulteriore direttamente dal Committente, lo stesso rimarrà nella piena disponibilità di tutte le tecnologie installate, dei lavori eseguiti e delle opere realizzate e beneficerà, inoltre, della totalità dei risparmi generali da tali interventi;
 - che, tuttavia, il Concessionario avrà diritto di riscuotere da parte del gestore subentrante, l’ammontare degli ammortamenti residui degli investimenti realizzati durante il periodo di gestione del servizio, secondo il piano allegato alla presente Convenzione (Allegato....), nonché di tutte le altre integrazioni eventualmente avvenute durante il periodo di gestione a seguito di ulteriori interventi concordati con il Committente;
 - che è facoltà del Concessionario accettare l’esecuzione di interventi ulteriori al Progetto, nei termini e alle condizioni più avanti specificate, laddove queste ulteriori prestazioni, in ogni caso non superiori al 50% degli interventi originari, consentano, sulla base delle analisi da compiere, di ottenere dei vantaggi tali da mantenere l’attività economicamente vantaggiosa per il Concessionario;
 - che, pertanto, viene riconosciuta tra le Parti una riserva di esecuzione a favore del Concessionario, da sciogliere entro il termine di 30 giorni dalla richiesta d’intervento da parte del Committente;

- che le premesse fanno parte integrante e sostanziale della Convenzione, con la quale le Parti provvedono a formalizzare il consenso fra esse già raggiunto attraverso il procedimento di selezione di cui sopra, definendo l'equilibrio generale dei propri diritti, obblighi e interessi e rinviando ad apposito eventuale successivo documento applicativo la funzione di specificare gli aspetti Particolari del Progetto.

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Finalità del progetto. Oggetto della convenzione

La finalità del Progetto è quella di eseguire a carico del Concessionario una serie di interventi di riqualificazione energetica presso il sito individuato in premessa, atti a far conseguire al Committente dei significativi margini di risparmio relativamente ai costi derivanti dall'uso dell'energia.

Il Comune, come sopra rappresentato, affida al Concessionario che, come sopra rappresentato, accetta, gli interventi di riqualificazione energetica e di risparmio energetico sulla gestione e manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione di Sanguinetto, come individuato nel Progetto allegato, alle condizioni di seguito specificate, con il diritto di gestire economicamente e funzionalmente gli interventi medesimi.

Salvo quanto specificatamente indicato nella presente Convenzione, tutti i costi relativi alla progettazione e all'esecuzione del Progetto saranno a completo carico del Concessionario, che potrà finanziarli anche a mezzo di soggetti terzi, finanziamenti e contributi pubblici di qualunque provenienza. Nel caso in cui la richiesta dei finanziamenti e contributi fosse riservata agli enti pubblici, il Committente incarica sin d'ora il Concessionario a svolgere per conto del Committente stesso tutte le attività necessarie all'ottenimento dei supporti finanziari.

Il Concessionario provvederà a realizzare il Progetto, fornendo le apparecchiature, provvedendo alla loro installazione, messa in funzione e manutenzione secondo quanto stabilito nel presente Contratto, nel Progetto stesso ed in particolare nel Capitolato Speciale (Allegato) che ne precisa i termini e le condizioni.

Il Concessionario fornirà il lavoro e tutti i servizi correlati e le attrezzature necessarie, nonché l'assolvimento di tutti gli adempimenti tecnici e amministrativi (autorizzazioni, pratiche ISPELS, ecc.).

Il Concessionario si assumerà la responsabilità dell'esercizio e della manutenzione dell'Impianto secondo il Capitolato Speciale (Allegato) e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici. Il Concessionario garantirà a sua cura e spese il servizio di manutenzione ordinaria e di assistenza dell'Impianto nei modi e nei termini stabiliti dal presente contratto e dalla normativa vigente.

Il Concessionario provvederà inoltre a svolgere le manutenzioni non previste dal Capitolato Speciale alle condizioni più avanti specificate nel paragrafo "Servizi aggiuntivi ed urgenti". Sono inoltre a carico del Concessionario il rispetto delle norme di sicurezza, di inquinamento ed ambientali vigenti.

Restano invece a carico del Comune i contratti di fornitura dell'energia elettrica per il funzionamento dell'Impianto.

In dipendenza dell'esecuzione del Progetto, il Committente corrisponderà al Concessionario un compenso come risultante dalla selezione svolta, basato sullo storico dei consumi e rapportato all'entità del risparmio energetico atteso dall'esecuzione del Progetto, come meglio chiarito e specificato oltre, nonché un corrispettivo per le attività di manutenzione dell'Impianto.

Il Committente si impegna a cooperare con il Concessionario al fine dell'ottenimento di tutte le autorizzazioni che si rendessero eventualmente necessarie al fine dell'esecuzione dei singoli interventi.

Il Progetto si articola nelle seguenti fasi:

- 1) consegna del sito
- 2) riqualificazione dell'Impianto (il Progetto)
- 3) gestione e manutenzione dell'Impianto riqualificato.

Art. 2 – Disposizioni in materia di esecuzione da parte di soggetti terzi

Il Concessionario potrà avvalersi di soggetti terzi per le prestazioni oggetto della presente Convenzione solo dietro specifica autorizzazione del Committente.

I subappalti se concessi dovranno risultare da apposito atto di subappalto in cui sia prevista una clausola risolutiva espressa per il caso di inadempimento o ritardo.

Il Concessionario è obbligato ad avvalersi di tale clausola risolutiva espressa non appena il Committente contesti per iscritto l'inadempimento od il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni subappaltate.

Il contratto di subappalto dovrà inoltre contenere tutte le disposizioni previste dalla legge vigente in ordine alla tracciabilità dei pagamenti provenienti da pubbliche amministrazioni. Anche in presenza di autorizzazione al subappalto da parte del Committente il Concessionario resta il solo e completo responsabile delle prestazioni tutte, e sola interlocutrice, essendo il Committente del tutto estraneo a qualsiasi titolo di qualsivoglia attività posta in essere dal Concessionario.

Ogni altro affidamento a terzi delle prestazioni subappaltate è vietato.

Qualora il Concessionario intenda subappaltare parte delle prestazioni, deve presentare richiesta scritta al Committente con un anticipo di almeno 20 giorni rispetto alla data prevista del subappalto.

La richiesta deve contenere:

- l'elenco dettagliato delle prestazioni da subappaltare;
- copia dei certificati di iscrizione alla C.C.I.A.A., validi alla data della richiesta, le posizioni assicurative e previdenziali INAIL ed INPS ed ogni altra eventuale documentazione richiesta dal Committente;
- la dimostrazione del possesso da parte del subappaltante dei requisiti necessari per lo svolgimento delle attività che si prevede di affidargli;
- la dimostrazione del possesso da parte del subappaltante dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 e ss. del D. Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii.;
- la garanzia che anche le prestazioni subappaltate siano coperte da assicurazioni con gli stessi massimali e condizioni delle polizze stipulate dal Concessionario.

Art. 3 – Determinazione e ripartizione delle competenze economiche spettanti al Concessionario - Pagamenti

Al Concessionario spetterà un canone periodico a titolo di corrispettivo per le attività erogate a favore del Committente.

Tale canone è commisurato a due elementi:

- a) Risparmio energetico del Concessionario: consiste nella riduzione dei consumi di energia elettrica riscontrata in via consuntiva, su base annuale, attraverso il confronto tra l'energia che sarebbe stata consumata attraverso l'impiego dell'Impianto senza la realizzazione del Progetto di riqualificazione energetica e l'energia effettivamente consumata nel corso di ciascun anno, per tutto il periodo di durata della Concessione;

b) **Manutenzione:** consiste nel canone per lo svolgimento delle attività di manutenzione dell’Impianto come previste dal Capitolato speciale.

Limitatamente all’esercizio 2013 nessun canone potrà essere corrisposto sino all’approvazione del bilancio di previsione 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015 con lo stanziamento delle necessarie risorse e l’assegnazione delle stesse ai competenti Responsabili di Servizio.

La Selezione ha infatti avuto come criteri:

- per quanto riguarda il punto a), la percentuale di ripartizione del risparmio energetico tra Committente e Concessionario, fatto 100% il totale del risparmio ottenuto.

Questa quota del risparmio a favore del Comune verrà di seguito espressa nel modo seguente: “Quota Risparmio del Comune” – QRC; mentre la quota parte risultante per differenza a favore del Concessionario sarà così espressa: “Quota Risparmio del Concessionario” – QRE.

Il risparmio complessivo ottenuto nel periodo di riferimento sarà quindi suddiviso nelle due quote, come sotto indicato:

$$\text{Risparmio a consuntivo} = 100\% = \text{QRC} + \text{QRE}$$

- per quanto riguarda il punto b), la percentuale di riduzione delle spese previste di manutenzione ordinaria annuale dell’Impianto, rispetto al valore posto a base della Selezione. La determinazione di tale valore sarà dettagliatamente descritta più avanti.

Determinazione del corrispettivo per Risparmio Energetico del Concessionario

Il confronto avviene sulla base del quantitativo di energia sotto indicato, espresso in chilowattora, corrispondente alla quantità posta a base della selezione, ed il quantitativo consumato dall’Impianto, misurato a consuntivo con periodicità annuale (“Consuntivo”):

Consuntivo = numero di kwh consumati dall’Impianto nell’anno di riferimento.

La quantità di energia a base del calcolo del risparmio (“*Baseline*”) è la seguente:

Baseline = kwh...../annui.

Tale quantitativo risulta dalla stima dell'energia che sarebbe stata consumata dall'Impianto senza la realizzazione del Progetto, calcolata con riferimento alle norme di illuminazione pubblica vigenti e in particolare al PICIL/PRIC approvato dal Committente.

Il confronto deve comunque avvenire su base omogenea di numero di punti luce e di ore di funzionamento, attraverso lo schema di calcolo presente nel PICIL.

Il valore in Euro della differenza tra la *Baseline* ed il quantitativo effettivamente consumato sarà determinato applicando il seguente importo unitario, che esprime la tariffa complessiva applicata al Committente al momento della Selezione ("Tariffa"). Tale valore unitario resterà immutato per tutta la durata della Concessione ma aggiornato annualmente in base alla variazione ISTAT della moneta.

Tariffa =€/kwh

Al valore del risparmio complessivo ottenuto andrà quindi applicata la Quota di Risparmio del Concessionario – QRE per ottenere il corrispettivo dovuto al Concessionario.

La formula di calcolo del corrispettivo annuo commisurato al risparmio energetico, di cui al precedente punto a), sarà quindi la seguente:

Risparmio Energetico del Concessionario = (Baseline – Consuntivo) x Tariffa x QRE

Determinazione del corrispettivo per Manutenzione

L'importo del corrispettivo dovuto dal Comune al Concessionario è stato determinato con la Selezione in termini di riduzione della base di riferimento.

Tale base, corrispondente alla stima delle spese necessarie per l'esecuzione delle attività di manutenzione previste dal Capitolato Speciale, corrisponde ad € e la percentuale di riduzione offerta dal Concessionario è stata di €

Pertanto, il canone di manutenzione dovuto al Concessionario è così determinato:

Base di riferimento x % di riduzione = canone annuale di manutenzione

Ovvero:

..... X = = canone annuale di manutenzione.

Tale importo verrà aggiornato annualmente sulla base della variazione ISTAT del valore della moneta.

Inoltre, tale importo è correlato alle attività da svolgere specificate nel Capitolato Speciale e pertanto verrà eventualmente adeguato concordemente tra le Parti qualora si manifestasse l'esigenza di modificarne l'oggetto in modo significativo.

Pagamenti

I corrispettivi spettanti al Concessionario verranno pagati con le seguenti modalità:

- 1) Per il periodo intercorrente dalla data di firma del Verbale di presa in consegna dell'attuale impianto, come previsto dal successivo articolo 6 (Tempistiche), sino alla data di completamento del Progetto e del relativo collaudo, il Comune corrisponderà un canone fisso mensile di € corrispondente all'importo mensile riferito alla *Baseline* come sopra identificata. *Si dà atto in merito che, limitatamente all'esercizio 2013, nessun canone potrà essere corrisposto sino all'approvazione del bilancio di previsione 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015 con lo stanziamento delle necessarie risorse e l'assegnazione delle stesse ai competenti Responsabili di Servizio.*
- 2) Successivamente al completamento del Progetto e al relativo collaudo, il Comune corrisponderà dei canoni fissi mensili di € a titolo di acconto determinati sulla base delle previsioni di risparmio indicate nel Progetto stesso. *Si richiama quanto previsto nell'ultimo periodo del punto 1) in merito alla decorrenza del canone dall'approvazione del bilancio di previsione 2013 e dell'assegnazione delle risorse stanziare ai competenti Responsabili di Servizio.*
- 3) Annualmente, con il canone del mese di febbraio, il Comune corrisponderà il conguaglio dell'anno precedente, positivo o negativo, derivante dal confronto tra il corrispettivo effettivamente dovuto, calcolato in base al confronto tra la *Baseline* e il livello di risparmio effettivamente conseguito con l'Impianto riqualificato, e i canoni mensili pagati dal Comune durante l'anno di riferimento a titolo di acconto.

I corrispettivi come sopra identificati si intendono al netto di I.V.A.. Il pagamento dei corrispettivi dovrà avvenire sul conto corrente intestato a _____ -

coordinate bancarie IBAN IT _____, presso l'Istituto di Credito _____ - Agenzia di _____ e dedicato come da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà agli atti dell'ufficio alla commessa pubblica in oggetto ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 ss.mm.ii..

Il "Comune" si riserva la facoltà di condizionare i pagamenti al positivo riscontro della regolarità contributiva attraverso la richiesta o l'acquisizione d'ufficio del DURC, ai sensi della circolare INPS n. 122 del 30.12.2005, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2 del D.L. 25.9.2002, n. 210, convertito in legge n. 266/2002.

Art. 4– Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Costituisce causa di risoluzione immediata del contratto l'inosservanza alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge 136/2010. Il Concessionario si impegna a dare immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Codice identificativo della gara (CIG): 453217986B.

Art. 5 – Interventi urgenti e servizi aggiuntivi

Qualora, durante il periodo di durata della Concessione si verifichi la necessità di riparazione o sostituzione o altri interventi urgenti su parte dell'Impianto, il Concessionario è tenuto ad eseguire immediatamente tali interventi qualora l'evento interessi la sicurezza, dandone successiva tempestiva comunicazione al Comune. Il Comune a sua discrezione verificherà l'evento segnalato e controllerà le cause che lo hanno provocato. Le spese sostenute per eseguire e completare gli interventi sopra specificati secondo le norme di buona tecnica saranno riconosciute al Concessionario applicando i prezzi contenuti nel prezziario della Regione Veneto ridotti del 10%.

Nel caso in cui per esigenze del Comune (quali ampliamenti, ristrutturazioni, modifiche del Sito, ecc.), ai termini e alle condizioni del presente Contratto, Il Concessionario si obbliga, sulla scorta di richieste specifiche da parte del Comune, ad eseguire eventuali Servizi

Addizionali relativi all’Impianto con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, a regola d’arte, con i criteri di un operatore prudente e ragionevole, garantendo il mantenimento nel tempo delle caratteristiche qualitative e funzionali dell’Impianto.

5.1 Servizi Addizionali richiesti dal Comune

Entro n. 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Comune, il Concessionario invierà una stima preventiva:

- dei tempi di completamento;
- del relativo Corrispettivo;
- degli eventuali tempi previsti di fermo dell’Impianto.

Tale stima sarà soggetta ad approvazione del Comune, da darsi entro i n. 30 (trenta) Giorni Lavorativi successivi al ricevimento della stessa. Il Concessionario potrà dare corso ai Servizi Addizionali richiesti solo a seguito dell’approvazione scritta della relativa stima da parte del Comune.

Qualora il Comune non approvi la stima inoltrata dal Concessionario, il Comune stesso si riserva la facoltà di eseguire una selezione per ricercare una proposta migliore. In tal caso le Parti concorderanno le modalità per consentire l’intervento del terzo affidatario dei Servizi Addizionali e la prosecuzione delle attività da parte del Concessionario successivamente all’esecuzione di tali Servizi.

5.2 Servizi Addizionali proposti dal Concessionario

Qualora sulla base delle proprie valutazioni quale operatore ragionevole e prudente, il Concessionario ravvisi come conveniente od assolutamente necessaria ed indifferibile l’effettuazione di Servizi Addizionali in relazione all’Impianto, il Concessionario dovrà darne tempestiva comunicazione al Comune.

Entro i n. 10 (dieci) giorni Lavorativi successivi all’invio della comunicazione di cui sopra, il Concessionario invierà al Comune una stima preventiva con i contenuti indicati al punto precedente e verrà sottoposta ad approvazione come sopra indicato. Successivamente si applicherà la procedura sopra indicata riguardo i Servizi Addizionali richiesti dal Comune.

Art. 6 – Tempistiche

Dalla data di sottoscrizione del presente Contratto, il Concessionario si obbliga a:

- prendere in consegna l'attuale impianto, sottoscrivendo in contraddittorio con l'Amministrazione un "Verbale di Presa in Consegna". A partire da tale data il Concessionario avrà in carico l'Impianto per l'esecuzione del Contratto e svolgerà la gestione del servizio di pubblica illuminazione;
- completare la realizzazione del Progetto, entro 134 giorni di calendario secondo il cronoprogramma allegato al Progetto esecutivo. Per completamento del Progetto s'intende la messa in funzione ed il collaudo positivo dell'Impianto in contraddittorio con l'Amministrazione, sottoscrivendo il relativo certificato.

Dalla data di completamento il Concessionario garantirà il funzionamento dell'Impianto ed in particolare del Servizio.

Art. 7 - Proprietà dei dispositivi

I dispositivi installati dal Concessionario sul Sito in relazione alla realizzazione del Progetto resteranno di proprietà del Concessionario sino al termine del presente Contratto.

Al termine, i dispositivi, le apparecchiature e le attrezzature installate diverranno di proprietà del Comune alle condizioni di cui al presente Contratto.

Art. 8 – Iscrizione nei registri professionali

Il Concessionario e tutti i soggetti esecutori, a qualsiasi titolo, delle attività comprese, conseguenti o derivanti dall'applicazione e dall'esecuzione della presente Convenzione, dovranno essere iscritti nei rispettivi registri professionali laddove tale iscrizione sia prescritta dalle normative vigenti al momento dell'esecuzione come requisito per prestare la relativa attività, oltre a dover possedere tutti gli ulteriori requisiti richiesti dalla legislazione vigente per lo svolgimento delle attività relative al Progetto.

Art. 9 – Polizze assicurative

Il Concessionario, a proprie spese, stipulerà la seguente polizza di assicurazione con i massimali sotto indicati con compagnie di prim'ordine, mantenendola operativa per l'intero periodo nel quale la presente Convenzione sarà in vigore:

- Assicurazione R.C.T./O. (responsabilità civile terzi operai) con un massimale non inferiore a € 1.500.000,00 per evento; il Committente e il relativo personale, sebbene mantengano la qualifica di "terzi", saranno inserite come "Parti assicurate addizionali".

Eventuali modifiche devono preventivamente essere autorizzate dal Comune.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna del sito, effettuata dal Committente al Concessionario, per l'esecuzione delle attività di cui al Progetto, e cessa decorsi 15 anni.

La polizza assicurativa non esime il Concessionario dall'adozione, nella realizzazione di tutte le attività di cui al Progetto, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire l'integrità del sito e l'incolumità delle persone addette alle attività stesse e dei terzi.

Art. 10 – Norme in materia di sicurezza

Il Concessionario si obbliga a rispettare ed applicare tutte le norme vigenti in materia di tutela della sicurezza sul lavoro ed, in Particolare, quanto contenuto nel D.Lgs. 81 del 09/04/2008 e ss.mm.ii...

Il Piano di Sicurezza, predisposto dall'Impresa, dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante della stessa, nonché dal Responsabile della Sicurezza per le attività da svolgere, che sarà diretto responsabile dell'attuazione dello stesso e dovrà essere consegnato prima della stipulazione del contratto.

Il Concessionario si assumerà ogni e qualsiasi responsabilità sia per l'applicazione pratica delle norme succitate da parte degli addetti ai lavori sia per gli eventi dannosi che, per qualsiasi causa, derivassero dal mancato od inesatto o irregolare rispetto delle disposizioni antinfortunistiche.

In ogni caso, il Committente, qualora dovesse constatare situazioni di rischio, avrà la facoltà di sospendere le attività e le prestazioni e di far adottare i rimedi necessari, il tutto con oneri a carico dell'Impresa.

In caso di ripetute e/o gravi violazioni delle norme succitate, il Committente potrà disporre la risoluzione del contratto, con tutti gli oneri diretti ed indiretti, nulla escluso ed eccettuato, derivanti dalla predetta risoluzione, a carico dell'Impresa.

Art. 11 – Riserva di esecuzione

La riserva di esecuzione è prevista al fine di rilevare che il Progetto sia in grado di garantire nel tempo l'equilibrio economico-finanziario anche in caso di future eventuali ulteriori operazioni di riqualificazione (diverse da quelle oggetto del Progetto descritte nella presente Convenzione), rendendo possibile al Concessionario di rientrare delle somme investite per l'esecuzione del Progetto e lo svolgimento del servizio, oltre agli oneri finanziari e al profitto.

Lo scioglimento della riserva di esecuzione è una facoltà del Concessionario, che in nessun caso potrà essere ritenuta obbligata a svolgere l'Intervento di riqualificazione senza il previo scioglimento della riserva di esecuzione prevista a suo favore.

Art. 12 – Documento di asseverazione dei consumi

Il Concessionario dovrà far redigere annualmente a proprie spese un documento di asseverazione dei consumi da un organismo abilitato, riconosciuto dall'Unione Europea, con cui verrà accertato il risparmio ottenuto, sulla base dello schema di calcolo di cui all'Allegato alla presente Convenzione.

Tale documento verrà riconosciuto dalle Parti come base di calcolo del corrispettivo dovuto al Concessionario, correlato al Risparmio di energia effettivamente conseguito, come .

Art. 13 – Doveri a carico delle Parti

Oltre a quanto già previsto dal presente contratto di concessione si intendono a carico di ciascuna Parte i seguenti doveri.

Sono a carico del Concessionario:

- fornire un adeguato flusso di informazioni sui risultati di gestione da e prestare la propria collaborazione nella comunicazione del Comune ai cittadini (incontri, materiale informativo, ecc.)
-
-

Sono a carico del Comune:

- l'impegno a non compiere atti che possano compromettere la i risultati di risparmio conseguibili nella gestione dell'Impianto;

- la prestazione della necessaria collaborazione al Concessionario per la realizzazione del Progetto nonché la trasmissione di tutte le informazioni e i dati necessari per l'adempimento degli obblighi a suo carico supportando, per quanto possibile e legittimo, le attività del Concessionario.

Art. 14 – Rappresentanza del Committente e del Concessionario

All'atto del verbale di consegna dell'attuale Impianto, oggetto del Progetto, il Committente comunicherà al Concessionario il nominativo del soggetto che lo rappresenterà in tutte le questioni tecniche e amministrative.

Nello stesso verbale di consegna sarà indicato il nominativo del responsabile tecnico del Concessionario, il quale dovrà seguire i lavori in rappresentanza del Concessionario stesso.

Art. 15 – Limitazione di responsabilità in favore del Concessionario

Le Parti concordano che il Concessionario non potrà essere ritenuta responsabile per danni subiti dal Committente a causa di un eventuale guasto degli impianti, non riconducibile ad inadempimenti del Concessionario stesso.

Il Concessionario, inoltre, non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni subiti e/o cagionati da installazioni non previste dall'Intervento progettato e realizzato dallo stesso Concessionario.

Qualora, inoltre, l'installazione del Concessionario venga danneggiata da altra installazione non predisposta dal Concessionario, il Committente si impegna a sostenere tutti i costi di ripristino.

Eventuali danni arrecati all'attuale Impianto e/o alle opere realizzate in base al Progetto saranno riconosciuti economicamente alla Parte che subisce effettivamente gli oneri di ripristino, anche se i rimborsi sono di competenza dell'altra Parte.

Le Parti concordano che i danni imputabili agli interventi di riqualificazione, previsti dal Progetto o da eventuali e alla gestione del Concessionario sono imputabili alla stessa. ogni altro tipo di danno sarà a carico del Comune in quanto proprietario dell'Impianto.

Art. 16 – Contributi pubblici e titoli di efficienza energetica

Le Parti dichiarano che gli eventuali contributi pubblici che si rendessero disponibili con riferimento all'esecuzione del Progetto resteranno integralmente nella disponibilità del Concessionario stesso e a tal fine il Committente si impegna sin da ora a cooperare con il Concessionario per l'espletamento delle relative procedure, nonché ad eseguire i necessari trasferimenti qualora tali contributi pubblici fossero riconosciuti al Comune.

Le Parti dichiarano altresì che gli eventuali titoli di efficienza energetica che si rendessero disponibili a seguito della progettazione e realizzazione del Progetto saranno di pertinenza del Concessionario.

Art. 17 – Durata della Convenzione

Come stabilito dal precedente art. 5 (Tempistiche), la presente Convenzione entra in vigore in modo progressivo con le seguenti modalità:

- dalla data di consegna dell'attuale Impianto il Concessionario provvede alla gestione del servizio di pubblica illuminazione nel territorio comunale e alla realizzazione del Progetto;
- dalla data di collaudo del Progetto, entrano in vigore le disposizioni relative all'ottenimento del risparmio energetico, tra cui i corrispettivi correlati ai risultati ottenuti e alla ripartizione dei benefici economici, come sopra descritti (cfr art. 3 – determinazione e ripartizione delle competenze economiche spettanti al CONCESSIONARIO – Pagamenti).

La durata complessiva della presente Convenzione è stabilita in quindici (15) anni a decorrere dalla data di collaudo delle opere realizzate in base al Progetto.

Il recesso dal contratto di entrambe le parti dovrà essere comunicato alla controparte con lettera raccomandata con avviso di ricevimento fermo restando il preavviso di mesi sei (6)

Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite od in corso di esecuzione.

Sono fatte altresì salve le vigenti norme in materia di risoluzione del contratto per inadempimento, da esercitare previa diffida ad adempiere entro congruo termine dal ricevimento di specifica comunicazione, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

art. 18 - Obblighi di riservatezza

Informazioni, dati e tecnologie relativi all'Impianto di cui al presente contratto, la cui conoscenza costituisce un vantaggio, sono considerati proprietà del Concessionario.

Essi rappresentano un bene prezioso, alla stessa stregua di capitali, beni immobili, tempo e competenze, e come tali devono essere utilizzati esclusivamente per la corretta esecuzione del presente contratto.

Il Comune ha l'obbligo di proteggere le informazioni di cui è venuto a conoscenza in seguito ed in dipendenza del presente Contratto, compresi gli elaborati economici e finanziari, i disegni tecnici, la tecnologia e tutte le informazioni di cui fosse venuto a conoscenza.

Il Comune ed i suoi aventi causa sono inoltre tenuti al rispetto dei diritti e delle proprietà e licenze intellettuali e industriali, pertanto, non possono usare le informazioni di cui sono venuti a conoscenza per qualsiasi ragione diversa da quelle indicate nel presente contratto, a meno che tali informazioni non siano disponibili pubblicamente e che l'uso non sia stato consentito per iscritto dall'affidatario.

Il Comune si impegna pertanto:

- a non divulgare o utilizzare, se non per le finalità indicate nel presente contratto, le informazioni e le documentazioni ricevute dall'affidatario nonché eventuali analisi, sintesi, studi e/o elaborazioni che dall'esame delle informazioni riservate siano state predisposte o elaborate;
- a trattare le suddette informazioni e documentazioni con la medesima cura con cui vengono trattate le proprie informazioni riservate;
- a restituire, a semplice richiesta, tutta la documentazione riservata pervenuta, eventuali copie o estratti della stessa senza conservarne esemplari, esclusi eventuali analisi, sintesi, studi e/o deduzioni che dall'esame delle informazioni riservate siano stati predisposti o elaborati e che rimarranno in possesso del Comune, fermo il vincolo di confidenzialità sui medesimi posto dal presente impegno.

Le parti, inoltre, riconoscono che la violazione di uno qualunque degli obblighi di riservatezza assunti con il presente contratto è idonea ad arrecare pregiudizio all'altra parte.

Art. 19 – Comunicazioni

Le comunicazioni tra le Parti, a cui le stesse intendano dare data certa e da cui decorrano termini per gli adempimenti contrattuali, sono effettuate a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata nel domicilio della parte destinataria della comunicazione, o all'indirizzo di posta elettronica certificata come indicato nella presente Convenzione.

La ricevuta di ritorno fa fede, ad ogni effetto, dell'avvenuta comunicazione.

Per la decorrenza dei termini si fa riferimento alla data di ricevimento.

Art. 20 – Oneri fiscali e spese contrattuali

La presente Convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, a cura e spese della parte richiedente. Le spese per la negoziazione e redazione della presente Convenzione sono a carico delle Parti in misura eguale.

Art. 21 – Disposizioni applicabili e rinvii

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si richiamano i tutti i contenuti:

- dei documenti di gara, i cui riferimenti sono richiamati nel Disciplinare e nel Capitolato;
- dell'offerta presentata dal Concessionario.

La presente Convenzione è retta dalla legge italiana.

Per quanto non regolato nella presente Convenzione, le Parti rinviano alle norme dettate in materia di concessione laddove compatibili con le specifiche caratteristiche del Progetto ed alle norme in materia di obbligazioni e contratti previste dal Codice Civile..

Art. 22 – Foro competente

Per tutte le controversie comunque inerenti l'interpretazione e l'esecuzione della presente Convenzione le Parti convengono che il foro competente in via esclusiva è quello di Verona, fatte salve le materie di competenza del giudice amministrativo.

Art. 23 – Privacy

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003, le Parti si danno reciprocamente atto di aver provveduto a scambiarsi le rispettive informative in materia di tutela dei dati personali comunicati e/o da comunicarsi i fini dell'esecuzione della presente Convenzione.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le Parti provvedono altresì ad esprimere il proprio consenso informato al trattamento dei dati.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per IL COMUNE

(Geom. Claudio Bologna)

Per IL CONCESSIONARIO

Con riferimento al sopra esteso testo contrattuale le Parti, in relazione al disposto degli articoli 1341 c.c., dichiarano di accettare e di approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli 4 (Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari), 11 (Riserva di esecuzione), 13 (Doveri a carico delle Parti), 15 (Limitazione di responsabilità in favore del Concessionario), 17 (Durata della convenzione) e 18 (Obblighi di riservatezza).

Letto, confermato e sottoscritto.

Per IL COMUNE

(Geom. Claudio Bologna)

Per IL CONCESSIONARIO
